

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Scuola.
3. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio di Istituto.

ART. 2 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni, riportati nella "Tabella Sanzioni", che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, etc.).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla "Tabella Sanzioni" allegata al presente Regolamento di cui è parte integrante.
3. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

Tabella Sanzioni:

COMPORAMENTI SANZIONABILI	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI
<p>1. Mancanze lievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disturbare lo svolgimento delle lezioni; • tenere comportamenti non corretti negli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola (es.: urlare, uscire dall'aula o dalla fila, spintonarsi, ecc.); • mancata osservanza delle disposizioni organizzative, tra cui l'utilizzo del diario scolastico. 	<ul style="list-style-type: none"> • ammonizione verbale • ammonizione scritta: è comminata dal docente. <p>Vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. In relazione alla gravità del fatto può essere convocata la famiglia per un colloquio con l'insegnante che ha comminato la sanzione e/o con il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore).</p>
<p>2. Mancanze gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze lievi"; • comportamenti irrispettosi o offensivi nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico; • rovinare o danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per negligenza o disattenzione; • comportamenti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche; • allontanarsi dall'aula o dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori o dei docenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • ammonizione verbale • ammonizione scritta: è comminata dal docente. <p>Vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. In relazione alla gravità del fatto può essere convocata la famiglia per un colloquio con l'insegnante che ha comminato la sanzione e/o con il dirigente scolastico (o un suo collaboratore).</p>
<p>3. Mancanze gravissime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze gravi"; • utilizzare un linguaggio inadeguato all'ambiente scolastico, con espressioni violente, ingiurie, minacce, umiliazioni rivolte al personale, ai compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; • sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; • compiere atti dolosi di vandalismo su arredi, attrezzature, strutture e su ogni altro bene facente parte del patrimonio della Scuola; • compiere atti di violenza su persone; • compiere atti che violano la dignità e il rispetto della persona; • compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni/ allontanamento da scuola per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni. • Inibizione alla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate, attività sportive. <p>I provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per <u>periodi non superiori a quindici giorni</u> sono adottati dal Consiglio di Classe. I provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per <u>periodi superiori a quindici giorni</u> sono adottati dal Consiglio di Istituto. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.</p>

5. La sanzione che comporta la sospensione dalle lezioni sarà sempre assunta “con obbligo di frequenza”.
6. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento.

ART. 3 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Per istruire il procedimento disciplinare che può portare all'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica è necessario che l'Organo Collegiale individuato (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) per l'irrogazione della sanzione, riunito dal Dirigente Scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto, predisponga l'atto di contestazione (anche tramite fonogramma) per lo studente che si è reso protagonista del comportamento disciplinarmente rilevante. Tale atto deve contenere l'invito allo studente e congiuntamente ai suoi genitori o chi ne fa le veci a presentarsi dinnanzi allo stesso Organo Collegiale per esporre le proprie ragioni che possono avere anche la forma di controdeduzioni scritte.
2. Per accertare lo svolgimento dei fatti, l'Organo Collegiale può avvalersi di ogni legittima modalità di indagine compresa l'audizione di testimoni, nonché provvedere al sequestro di materiali e documenti utili allo scopo.
3. A seguito dell’audizione dello studente e/o del deposito delle controdeduzioni, l'Organo Collegiale emette il provvedimento conclusivo del procedimento che può essere sanzionatorio oppure di archiviazione.
4. Il provvedimento conclusivo deve comunque contenere la motivazione delle scelte in esso contenute.

Art. 11 - RICORSI, RECLAMI, IMPUGNAZIONI, ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinate che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla Scuola. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del seguente Regolamento.
2. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.
3. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica un anno o fino a nuova elezione.
4. Per ogni componente sono nominati e/o eletti altrettanti membri supplenti. I membri supplenti vengono chiamati a partecipare ai lavori dell'Organo di Garanzia nel caso in cui il membro effettivo non possa partecipare alla seduta per:
 - a) Impossibilità oggettiva preventivamente comunicata;
 - b) Impossibilità soggettiva dovuta ad un interesse diretto (familiarità o rapporti personali) verso l'alunno da sanzionare o per altro motivo previsto nel presente Regolamento.

5. I genitori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio.
6. I docenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
7. Qualora né i membri effettivi né quelli supplenti garantiscano le condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consiglio di Istituto nomina nel più breve tempo possibile membri che rispettino le condizioni di cui ai succitati commi anche se non in conformità dei requisiti e criteri citati ai commi 2 e 3.
8. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente (Dirigente Scolastico) e comunica le sue decisioni all'interessato entro 10 giorni (Art. 5, comma 1, DPR 249/98) di Scuola effettivi.
9. Per le violazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 e seguenti) e le violazioni al presente Regolamento è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
10. La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.
11. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
12. La seduta dell'Organo di Garanzia è valida quando è presente almeno la metà dei membri di ciascuna componente (genitori, insegnanti).
13. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti.
14. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale e nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
15. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento disciplinare viene deliberato dal Consiglio d'Istituto in data _____ ed è reso pubblico nei modi indicati:
 - a. affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica;
 - b. presenza in ogni classe (anche in estratto);
 - c. pubblicazione nel sito internet della Scuola;
 - d. consegna a chi ne faccia richiesta.

2. All'inizio di ogni anno scolastico e, più in particolare, a favore degli alunni delle classi iniziali, ogni Consiglio di Classe deve predisporre una specifica attività didattica per la completa conoscenza del Regolamento disciplinare e del Regolamento di Istituto, per la parte che riguarda gli alunni.